



Decreto n. 6-2019

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 27 aprile 1982, n. 186 ed, in particolare, l'art. 53 ter (inserito dall'art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018 (recante Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa)

Visto l'art. 28 del suindicato decreto, recante disposizioni sull'Ufficio per il Processo amministrativo.

Visto l'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 in data 25/10/2016, che ha introdotto l'art. 53 bis nella legge 27 aprile 1982, n. 186.

Viste le linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo prot.n. 4403 del 27/03/2018;

DISPONE:

ART. 1

È istituito, presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, l'Ufficio per il Processo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

ART. 2

Sentito il dirigente di questo Tar nonché il Presidente della II sezione e tenuto conto dell'organico effettivo, del carico di lavoro e della conseguente difficoltà di assegnarvi più unità di personale di area funzionale III, all'Ufficio per il Processo è assegnato il seguente personale di segreteria,:

Dott.ssa Tonia PEZONE- funzionario amministrativo

Sig.ra Nella BOCCACCIO - assistente informatico

ART. 3

All'Ufficio del Processo è altresì assegnato colui che svolge attualmente il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli eventuali futuri tirocinanti che dovessero nel prosieguo prendere servizio.

ART. 4

L'Ufficio del Processo dipende funzionalmente dal Presidente del Tribunale, che lo dirige nonché sovrintende all'attività dello stesso e dei soggetti in esso impiegati.

Per le finalità di cui sopra, le linee programmatiche e l'individuazione degli obiettivi suscettibili di informare l'attività dell'Ufficio del Processo vengono preventivamente concordati dal Presidente del TAR e dal Presidente della Sezione Seconda.

ART. 5

All'Ufficio del Processo è rimesso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) elencazione – per ciascun anno solare dei nuovi ricorsi presentati per singola materia , con precisazione della sussistenza, o meno, di istanza cautelare ;
- b) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- c) preparazione di report di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione;
- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione ;
- e) ogni altro compito, rientrante tra quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile allo smaltimento del carico di lavoro e dell'arretrato.

ART. 6

Con riferimento alle attività come sopra rimesse dall'Ufficio del Processo, verrà redatto un rapporto informativo, avente cadenza annuale , da trasmettersi, a cura del Presidente del Tribunale, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. In sede di prima applicazione, l'adempimento di cui al presente articolo sarà effettuato con riguardo all'intero anno 2019.


ART. 7

Il presente decreto verrà comunicato:

- al Presidente della Sezione Seconda di questo Tribunale;
- ai Magistrati in servizio presso questo Tribunale;
- al Dirigente responsabile di questo Tribunale;

- ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ricadenti nell'ambito di competenza di questo Tribunale;
- all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino:

Torino, 4 marzo 2019

 IL PRESIDENTE